

**BSI**banca  
sammarinese  
di investimento**AVVISO ALLA CLIENTELA****Comunicazione di****VARIAZIONE UNILATERALE GENERALIZZATA****Proposta di modifica unilaterale**

- ◆ **del Contratto Quadro per la prestazione di Servizi e Attività di Investimento e per il Deposito Titoli a custodia e amministrazione;**
- ◆ **del Contratto di Gestione di Portafogli**

**- Adeguamento dei contratti in essere ai sensi di quanto previsto dal Regolamento n. 2024/05 -**

La informiamo che in data 28/11/2024 Banca Centrale della Repubblica di San Marino ha emanato il Regolamento n. 2024/05 in materia di servizi e attività di investimento, in attuazione della Legge n. 165/2005 (c.d. LISF), del Decreto Delegato n. 61/2019 e del Decreto Delegato n. 50/2019, il tutto in recepimento della seguente normativa europea:

- Regolamento (UE) n. 2019/2033 (IFR);
- Direttiva n. 2014/65/UE (MiFID 2);
- Regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR);
- Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR).

Con la presente siamo dunque ad informarLa che Banca Sammarinese di Investimento S.p.A. (di seguito anche "Banca") ha provveduto ad **aggiornare**:

- a) il "Contratto di deposito nominativo titoli e valori a custodia ed amministrazione" che ora assume la denominazione di **"Contratto Quadro per la prestazione di Servizi e Attività di Investimento e per il Deposito Titoli a custodia e amministrazione"**, e che disciplina i rapporti tra Banca e Cliente nell'ambito dei seguenti servizi:
  - negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei Clienti;
  - ricezione e trasmissione di ordini;
  - collocamento;
  - operazioni di pronti contro termine;
  - consulenza in materia di investimenti su base non indipendente;
  - deposito titoli a custodia ed amministrazione
- b) il **"Contratto di gestione dinamica su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi"** che disciplina i rapporti tra Banca e Cliente nell'ambito del servizio di gestione di portafogli.

Il Regolamento n. 2024/05 introduce le seguenti principali novità normative, che verranno recepite nell'ambito dei contratti di cui sopra:

- 1) **Informativa precontrattuale**: per consentire al Cliente di comprendere la natura dei servizi di investimento prestati dalla Banca, il tipo di Prodotti finanziari offerti e i rischi che li accompagnano e, di conseguenza, prendere decisioni in materia di investimento con cognizione di causa, la Banca fornisce alla Clientela una informativa precontrattuale contenente:
  - Sez. 1 - Informazioni sulla Banca, sui servizi prestati e sulla politica di identificazione, prevenzione e gestione dei conflitti di interesse;
  - Sez. 2 - Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi della Clientela;
  - Sez. 3 - Classificazione della Clientela e valutazione di adeguatezza ed appropriatezza;
  - Sez. 4 - Informazioni sui Prodotti Finanziari;
  - Sez. 5 - Informazioni su oneri, costi ed eventuali Incentivi;
  - Sez. 6 - Strategia di Esecuzione e trasmissione degli ordini alle condizioni più favorevoli per il Cliente;
  - Sez. 7 - Gestione degli ordini;

**BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO S.p.A.**

Capitale Sociale € 25.000.000,00 i.v. - Iscrizione Trib. N° 2771 del 29/05/2002 - c.o.c. SM 18493

Via Monaldo da Falciano n.3 - 47891 Rovereta (RSM)

Iscrizione N° 17 del Reg. Sogg. Autorizzati, N° 4 del Reg. PSP e N° IC006 del Reg. Imprese Capogruppo

Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il Decreto Delegato n. 111 del 22 luglio 2011

Banca aderente al Fondo Indennizzo Investitori di cui al Decreto Delegato n. 148 del 22 novembre 2018

Membro di  
**ABS**  
Associazione  
Bancaria  
Italiana  
**ABI**



• Sez. 8 - Termini del Contratto tra la Banca e il Cliente  
ed il relativo allegato “*Informazioni su costi ed oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento*”.  
L’informativa è reperibile sul sito della Banca [www.bsi.sm](http://www.bsi.sm)

4) **Servizi di investimento:** vengono descritti i servizi che la Banca è autorizzata a svolgere, ossia

- **Consulenza in materia di investimenti:** lo svolgimento del servizio viene documentato per iscritto, o su altro supporto durevole, ed è effettuato in connessione con i servizi e le attività di investimento disciplinati nel Contratto, con le modalità e nei limiti ivi previsti. Il servizio di consulenza – che può essere prestato su richiesta del Cliente ovvero su iniziativa della Banca, nei casi previsti dal Contratto – è finalizzato alla valutazione di adeguatezza della singola operazione richiesta dal Cliente o proposta dalla Banca, nonché alla valutazione periodica – se prevista dal contratto – effettuata su base annuale e qualora il Cliente abbia ricevuto almeno una raccomandazione personalizzata da parte della Banca - della coerenza del Portafoglio del Cliente con la sua Profilatura, tenuto conto, in particolare, di nuovi dati aggiornati di cui la Banca sia a conoscenza. Ai fini della prestazione del servizio, la Banca valuta l’adeguatezza dell’operazione sulla base delle necessarie informazioni rilasciate dal Cliente ai sensi del Regolamento BCSM n. 2024-05. Qualora la Banca non ottenga dette informazioni, si astiene dallo svolgimento del servizio. Il servizio di consulenza in materia di investimenti è prestato dalla Banca, esclusivamente su base non indipendente, in quanto le raccomandazioni personalizzate formulate dalla Banca al Cliente possono avere ad oggetto Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento emessi/distribuiti dalla Banca stessa o da terzi con i quali la Banca ha stretti legami o da altri emittenti con i quali la Banca ha stipulato contratti e, in particolare, contratti di collocamento/distribuzione, in relazione ai quali può percepire Incentivi, nel rispetto della normativa di riferimento.
- **Negoziazione per conto proprio, esecuzione degli ordini per conto dei Clienti:** attraverso tali servizi la Banca acquista e vende, in contropartita diretta con i Clienti, gli strumenti finanziari (di seguito, “Prodotti Finanziari”) di cui all’Allegato 2 della Legge n. 165/2005 e s.m.i. (di seguito “LISF”) e gli ulteriori prodotti, ivi compresi i prodotti di investimento assicurativo e le forme di investimento di natura finanziaria, ai quali la normativa, tempo per tempo vigente, estende l’applicazione delle regole in materia di prestazione dei Servizi di Investimento ai sensi del Regolamento BCSM 2024-05. Nello svolgimento dell’attività di negoziazione di Prodotti Finanziari, la Banca esegue, in conto proprio, la negoziazione alle migliori condizioni possibili, con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse, applicandosi i principi contenuti nella “Policy di esecuzione e trasmissione degli ordini”, consultabile sul sito della Banca [www.bsi.sm](http://www.bsi.sm), sulla quale il Cliente esprime il proprio consenso mediante sottoscrizione del Contratto.
- **Ricezione e trasmissione di ordini:** servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto Prodotti Finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all’esecuzione di ordini per conto dei Clienti. Qualora consentito dalla Banca, il Cliente può operare nella modalità di mera esecuzione degli ordini (“execution only”), rinunciando a beneficiare della protezione offerta dalle relative disposizioni in materia di valutazione di appropriatezza, qualora l’ordine sia impartito ad iniziativa del Cliente ed abbia ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari non complessi, quali:
  - azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un mercato equivalente di un paese terzo;
  - strumenti del mercato monetario (ad esempio buoni del tesoro, certificati di deposito, carte commerciali);
  - obbligazioni o altri titoli di debito (escluse le obbligazioni o i titoli di debito che incorporano uno strumento derivato);
  - strumenti finanziari diversi da strumenti finanziari derivati, da titoli normalmente negoziati che permettono di acquisire o vendere valori mobiliari, da titoli che comportano un regolamento in contanti determinato con riferimento a valori mobiliari, a valute, a tassi di interessi, rendimenti, merci, indici o a



misure.

- **Collocamento e distribuzione:** la Banca svolge il servizio di collocamento di strumenti finanziari ed effettua la distribuzione di ulteriori tipologie di Prodotti Finanziari sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli emittenti, offerenti e/o responsabili del collocamento. Per l'adesione ad ogni collocamento o distribuzione, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica messa a disposizione dalla Banca. Nello svolgimento del servizio, la Banca rispetta le disposizioni della normativa in materia di servizi di investimento applicabili ed, in particolare, procede alle verifiche di appropriatezza e/o adeguatezza ed osserva le disposizioni in tema di conflitti di interesse.
- **Gestione di portafogli:** gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento, che include uno o più strumenti finanziari nell'ambito di un mandato conferito dal Cliente stesso. Le caratteristiche della gestione (tipologia degli strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente e le tipologie di operazioni che possono essere realizzate su tali strumenti, nonché gli eventuali limiti), la descrizione del parametro di riferimento al quale sarà raffrontato il rendimento del portafoglio del Cliente, gli obiettivi di gestione ed il livello di rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità, sono indicati in dettaglio, nel set documentale appositamente sviluppato per il servizio di Gestione di Portafogli. La Banca, nell'ottica di una più efficiente gestione dei patrimoni di pertinenza dei singoli investitori e nel rispetto della normativa vigente, può conferire, a soggetti terzi autorizzati alla gestione del risparmio, con apposito contratto scritto, deleghe gestionali anche inerenti l'intero portafoglio.

3) **Classificazione della Clientela:** la Clientela viene classificata nelle seguenti 3 categorie

- **Clienti al dettaglio (o retail):** Clienti a cui è garantito il massimo livello di tutela e di informativa. In particolare, la normativa stabilisce che tali Clienti sono rappresentati da tutti coloro che non sono "Clienti professionali", né "Controparti qualificate";
- **Clienti professionali:** nozione ripерimetrata, in ottica di maggior rigore. Il Cliente, per poter essere classificato come "professionale" deve possedere almeno 2 dei seguenti 2 requisiti: a) aver effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato rilevante con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti; b) il valore del portafoglio in Prodotti Finanziari del Cliente, inclusi i depositi in denaro e gli strumenti finanziari, deve superare 500.000 Euro; c) il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti. In caso di persone giuridiche, la valutazione è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima. Spetta al Cliente classificato come "professionale" informare la Banca di eventuali cambiamenti che potrebbero incidere sulla sua classificazione. Nei confronti del Cliente professionale, la Banca è tenuta ad eseguire una parziale valutazione di adeguatezza delle operazioni in servizi di investimento, in quanto le esperienze e conoscenze sono presunte.
- **Controparti qualificate:** rientrano in tale categoria le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nonché i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi di diritto sammarinese o estero. Si intendono inclusi nell'elenco sottostante tutti i soggetti autorizzati che svolgono le attività caratteristiche dei soggetti menzionati, quali:
  - a) banche;
  - b) imprese di investimento;
  - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
  - d) imprese di assicurazione;
  - e) organismi di investimento collettivo e relative società di gestione;
  - f) fondi pensione e relative società di gestione;
  - g) negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
  - h) singoli membri di una borsa;



**BSI**banca  
sammarinese  
di investimento

i) altri investitori istituzionali;

nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

L'attribuzione della qualifica di "controparte qualificata" rileva esclusivamente nella prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei Clienti e ricezione/trasmisione di ordini, inclusi i servizi accessori direttamente connessi alle relative operazioni.

4) **Profilatura della Clientela**: obbligo per la Banca di profilare la Clientela mediante compilazione di apposito Questionario, al fine di acquisire le seguenti informazioni relative a:

- le informazioni relative alla conoscenza ed esperienza del Cliente in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento;
- le informazioni relative alla situazione finanziaria del Cliente, inclusa la sua capacità di sostenere le perdite, e i suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue Preferenze di Sostenibilità.

La Banca si avvale delle informazioni relative alla conoscenza ed esperienza rese con il Questionario di Profilatura per l'individuazione del livello di conoscenza ed esperienza del Cliente e le utilizza per valutare l'adeguatezza/appropriatezza delle operazioni per tutti i rapporti di investimento di cui il Cliente risulti, o dovesse in futuro risultare, intestatario o delegato.

5) **Valutazione di Appropriatezza**: in caso di operatività in Prodotti Finanziari, diversa dalla Consulenza in materia di investimenti e dalla Gestione di portafogli, la Banca verifica che ciascun soggetto che conferisce l'ordine abbia la conoscenza e l'esperienza necessarie per comprendere i rischi che il Prodotto Finanziario comporta (di seguito "valutazione di appropriatezza"). Il livello di conoscenza ed esperienza è determinato sulla base delle informazioni rilasciate dal soggetto nel Questionario di Profilatura. La valutazione di appropriatezza è effettuata con riguardo ad ogni singolo Prodotto Finanziario. Il Cliente prende atto che l'operatività con valutazione di appropriatezza esclude la valutazione di adeguatezza da parte della Banca. La valutazione di appropriatezza non è richiesta nel caso di Mera esecuzione o ricezione di ordini. La Banca che non ottenga le informazioni sufficienti ai fini della valutazione di appropriatezza avverte il Cliente dell'impossibilità di prestare il servizio. Qualora la Banca, sulla base delle informazioni ricevute, pervenga ad una valutazione di non appropriatezza avverte il Cliente di tale situazione. In tal caso, la Banca può dar corso alla prestazione del servizio solo sulla base di un ordine impartito dal Cliente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze da quest'ultimo ricevute.

6) **Valutazione di Adeguatezza**: le informazioni acquisite con la compilazione del Questionario di Profilatura sono utilizzate dalla Banca per valutare l'adeguatezza delle operazioni richieste dalla Clientela. La Banca può fornire il servizio di Consulenza in materia di investimenti unicamente in presenza di una Profilatura aggiornata. A tal fine la Banca può verificare con il Cliente, anche prima della scadenza del periodo di validità della Profilatura, l'attualità delle informazioni rese, chiedendo al Cliente di confermarle o di modificarle, aggiornando, la Profilatura in essere. L'aggiornamento della Profilatura può essere effettuato rispondendo a tutte le domande del Questionario di Profilatura o confermando una o più delle risposte precedentemente fornite.

La Banca si è dotata di procedure idonee al fine di raccomandare al Cliente solo operazioni adeguate e di effettuare la valutazione di adeguatezza in funzione della tolleranza al rischio e della capacità del Cliente di sostenere perdite. Qualora la Banca valuti non adeguata un'operazione di acquisto o sottoscrizione che ha ad oggetto un Prodotto in Consulenza Obbligatoria, indica al Cliente tale circostanza e le ragioni della valutazione e non consente al Cliente di perfezionare l'operazione.

7) **Obblighi di rendicontazione di commissioni, spese e incentivi**:

- Nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento (esclusa la Gestione di portafogli) la Banca deve inviare al Cliente, almeno annualmente, con apposita rendicontazione su supporto durevole, le informazioni in merito ai costi e agli oneri e l'ammontare degli incentivi ricevuti o pagati (qualora non sia stata in grado di quantificare ex-ante l'importo degli incentivi ed è stata data la sola informativa

BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO S.p.A.

Capitale Sociale € 25.000.000,00 i.v. - Iscrizione Trib. N° 2771 del 29/05/2002 - c.o.e. SM 18493

Via Monaldo da Falciano n.3 - 47891 Rovereta (RSM)

Iscrizione N° 17 del Reg. Sogg. Autorizzati, N° 4 del Reg. PSP e N° IC006 del Reg. Imprese Capogruppo

Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il Decreto Delegato n.111 del 22 luglio 2011

Banca aderente al Fondo Indennizzo Investitori di cui al Decreto Delegato n. 148 del 22 novembre 2013

Membro di  
**ABS**  
Associazione  
Bancaria  
Italiana



**BSI**banca  
sammarinese  
di investimento

circa il metodo di calcolo di tale importo) in relazione ai Servizi di Investimento prestati ed ai Prodotti Finanziari oggetto delle operazioni eseguite, nonché agli effetti dei costi sulla redditività di tali Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Qualora le informazioni siano rese in forma aggregata, è facoltà del Cliente chiedere in ogni momento alla Banca maggiori dettagli.

- Per quanto riguarda il servizio di Gestione di portafogli, la Banca deve inviare al Cliente, almeno annualmente, un rendiconto nel quale sono riportati:
  - ☐ il resoconto del contenuto e della valorizzazione del portafoglio;
  - ☐ l'importo totale delle commissioni, spese ed altri oneri applicati ai sensi dell'art. 9 del Contratto di Gestione di Portafoglio, durante il periodo di riferimento del rendiconto stesso;
  - ☐ l'andamento della gestione commisurato al parametro oggettivo di riferimento (benchmark).

8) **Obblighi di rendicontazione dell'attività svolta:**

- A rendiconto dell'attività svolta per i servizi di esecuzione di ordini, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento (ivi inclusa l'offerta fuori sede), la Banca:
  - ☐ al momento della ricezione dell'ordine, rilascia al Cliente idonea documentazione contenente, tra l'altro, gli elementi identificativi dell'ordine, l'eventuale non adeguatezza/non appropriatezza dell'operazione, nonché l'eventuale presenza di incentivi e/o di conflitti di interesse;
  - ☐ invia al Cliente un documento che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione ovvero a quello in cui la Banca ha ricevuto conferma dall'intermediario negoziatore a cui l'ordine è stato trasmesso. Il documento contiene le informazioni previste dalla normativa, riguardanti gli elementi identificativi dell'operazione eseguita (tra cui il giorno, a tipologia dell'ordine, il quantitativo, il prezzo unitario e il totale delle commissioni e delle spese applicate). Nel caso di operazione in cui il Prodotto Finanziario comporta il regolamento in una divisa diversa da quella del conto di regolamento, il documento di cui sopra viene inviato entro il primo giorno lavorativo successivo alla fissazione del cambio, di norma il giorno successivo a quello della conclusione dell'operazione stessa, salvo aggiustamenti dovuti ad eventuali festività sul mercato dei cambi;
  - ☐ in caso di ordini relativi a quote o azioni emesse da organismi di investimento collettivo del risparmio (di seguito, "OICR"), fornisce al Cliente le informazioni messe a disposizione dalle società di gestione o dai soggetti da esse delegati, qualora questi non vi provvedano direttamente, secondo le modalità stabilite dalla normativa;
  - ☐ su richiesta del Cliente, fornisce informazioni sullo stato del suo ordine;
  - ☐ almeno con cadenza trimestrale, la Banca invia al Cliente una comunicazione contenente la posizione dei titoli in deposito e delle disponibilità liquide.
- Per quanto riguarda il servizio di Gestione di portafogli, la Banca invia al Cliente, entro 30 giorni lavorativi dalla fine di ciascun trimestre solare, un rendiconto che contiene
  - ☐ il prospetto riassuntivo delle posizioni in essere e la loro valorizzazione;
  - ☐ l'estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari nel trimestre di riferimento.

9) **Dichiarazione di conflitto di interessi:** La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei Servizi di Investimento, tra la Banca stessa e il Cliente o tra i diversi Clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei Clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse (c.d. "Policy sui conflitti di interesse") è pubblicata sul sito della Banca [www.bsi.sm](http://www.bsi.sm).

Quando le misure organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, la Banca, prima di agire per conto del Cliente, lo informa della natura generale e/o delle fonti del conflitto e delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.

Fermo restando quanto sopra, nella prestazione dei servizi richiesti dal Cliente, la Banca può agire in

BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO S.p.A.

Capitale Sociale € 25.000.000,00 i.v. - Iscrizione Trib. N° 2771 del 29/05/2002 - c.o.e. SM 18493

Via Monaldo da Falciano n.3 - 47891 Rovereta (RSM)

Iscrizione N° 17 del Reg. Sogg. Autorizzati, N° 4 del Reg. PSP e N° 1C006 del Reg. Imprese Capogruppo

Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il Decreto Delegato n.111 del 22 luglio 2011

Banca aderente al Fondo Indennizzo Investitori di cui al Decreto Delegato n. 148 del 22 novembre 2018

Membro di



ABI Associazione  
Bancaria  
Italiana



**BSI**banca  
sammarinese  
di investimento

nome proprio e per conto del Cliente. In tal caso, la Banca è autorizzata a concludere con se stessa le singole operazioni disposte nell'ambito dei servizi regolati dal "Contratto per la prestazione di Servizi e Attività di Investimento e per il Deposito Titoli a custodia e amministrazione" e aventi ad oggetto i Prodotti Finanziari/Servizi di Investimento e ad assumerne quindi, oltre alla veste di rappresentante del Cliente, anche veste di controparte dell'operazione. In tal caso, la Banca adotta procedure che consentono la salvaguardia dei diritti di ciascun Cliente.

- Nell'ambito del servizio di Gestione di portafogli, la Banca non può effettuare operazioni con o per conto del Cliente se ha direttamente o indirettamente, anche in relazione a rapporti di gruppo, alla prestazione congiunta di più servizi, o ad altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, un interesse in conflitto nell'operazione, a meno che non abbia preventivamente rivelato per iscritto al Cliente la natura e l'estensione del suo interesse nell'operazione ed il Cliente non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il Cliente abbia espressamente acconsentito all'effettuazione delle operazioni in conflitto di interessi fornendo alla Banca "istruzioni particolari".

10) **Policy:** sul sito della Banca [www.bsi.sm](http://www.bsi.sm) il Cliente può consultare la seguente documentazione:

- Policy sui conflitti di interesse;
- Policy sugli incentivi e pratiche remunerative;
- Policy sulle operazioni personali;
- Policy di Esecuzione e trasmissione degli ordini;
- Policy per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza;
- Policy classificazione della Clientela;
- Policy Product Governance degli Strumenti Finanziari;
- Policy conoscenza, competenza, formazione e aggiornamento del personale;
- Policy sul conferimento degli ordini per via telefonica e tramite mezzi di comunicazione elettronica con la clientela;
- Procedura per il reclamo;
- Top 5 broker/venue report.

E' possibile consultare il testo integrale dei contratti e dell'informativa precontrattuale così modificati/integrati presso le Filiali nonché sul sito [www.bsi.sm](http://www.bsi.sm).

La presente variazione unilaterale generalizzata è stata comunicata alla Banca Centrale della Repubblica San Marino, ai sensi e per gli effetti dell'articolo X.IV.20 del Regolamento n. 2007-07 della raccolta del risparmio e dell'attività bancaria e s.m.i, come espressamente previsto dal Regolamento n. 2024-05.

Si ricorda alla Gentile Clientela che il termine per l'esercizio del diritto di recesso senza spese, e con effetto in qualunque momento fino alla data in cui le modifiche di cui sopra saranno applicate, è di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione sul sito Internet della Banca Centrale.

Ove la Gentile Clientela non eserciti il diritto di recesso entro il suddetto termine, le modifiche sopra descritte si intenderanno accettate ed approvate.

Le Filiali di riferimento restano a completa disposizione della Clientela per qualsiasi informazione.

San Marino, 19 dicembre 2025

**La Direzione Generale**

**BANCA SAMMARINESE DI INVESTIMENTO S.p.A.**

Capitale Sociale € 25.000.000,00 i.v. - Iscrizione Trib. N° 2771 del 29/05/2002 - c.o.e. SM 18493

Via Monaldo da Falciano n.3 - 47991 Rovereta (RSM)

Iscrizione N° 17 del Reg. Sogg. Autorizzati, N° 4 del Reg. PSP e N° IC006 del Reg. Imprese Capogruppo

Banca partecipante al sistema di tutela dei depositanti introdotto con il Decreto Delegato n. 111 del 22 luglio 2011

Banca aderente al Fondo Indemizzo Investitori di cui al Decreto Delegato n. 148 del 22 novembre 2018

Membro di  
**ABS**  
Associazione Bancaria Italiana  
**ABI**